

TAR LAZIO

Nella p.a. trasferimenti previo avviso

DI SILVANA SATURNO

Illegittimo il trasferimento del lavoratore disposto per «incompatibilità ambientale» senza previa comunicazione al soggetto interessato.

L'ampia discrezionalità riconosciuta in queste situazioni alla pubblica amministrazione, che può decidere di spostare un dipendente per cause oggettive di migliore riorganizzazione dell'amministrazione (a tutela del decoro o del prestigio della stessa), non giustifica comunque la violazione delle norme procedurali a garanzia dei soggetti coinvolti (l'avviso preventivo è utile a «svolgere esaurientemente la comparazione tra l'interesse pubblico che si intende perseguire (...) e gli interessi privati che dallo stesso sarebbero incisi»).

Questo è quanto stabilito dal tribunale amministrativo del Lazio, sezione II-ter con sentenza numero 3227 del 7 aprile 2004 (il testo della decisione è leggibile integralmente sul sito Internet www.lexitalia.it).

Secondo i giudici amministrativi, finalità del trasferimento per incompatibilità ambientale è il ripristino del corretto e sereno funzionamento dell'ufficio per il recupero del

prestigio, dell'autorevolezza o dell'immagine perduti.

Il trasferimento non ha carattere sanzionatorio e disciplinare nei confronti del lavoratore, essendo subordinato a una valutazione discrezionale dei fatti, che possa far ritenere obiettivamente nociva l'ulteriore permanenza del dipendente pubblico in una determinata sede.

La decisione è dunque caratterizzata da ampia libertà della pubblica amministrazione, attenendo all'organizzazione stessa dell'amministrazione e alla necessità di assicurare regolarità e continuità dell'azione amministrativa.

Discrezionalità che, per i giudici del tribunale amministrativo regionale laziale, non esclude tuttavia l'applicazione dell'articolo 7 della legge numero 241 del 1990 sul procedimento e la trasparenza amministrativa.

Per il tribunale amministrativo regionale del Lazio, la comunicazione dell'avvio del procedimento consente alla pubblica amministrazione di svolgere la corretta comparazione tra interesse pubblico e privato (per esempio, esigenze familiari): «Solo da questa comparazione», si legge nella sentenza in esame, «può nascere il giusto provvedimento, perlomeno nelle ipotesi in cui non risulti ancora chiaramente delineata la realtà fattuale su cui il provvedimento è destinato a incidere». (riproduzione riservata)

